



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

U.S.R.A.


USCITA

04/05/2016 - 06459

Area: 03

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Comuni del Cratere

MICCOMI PERLUGI	2016	ARRIVO
Prot. n.	2392	Del 04/05/2016



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Comuni del cratere

Ai
Sindaci
del Comune dell'Aquila
dei Comuni del Cratere
dei Comuni Fuori Cratere
indirizzi pec

Ai
Responsabili del Servizio degli UTR
indirizzi pec

Oggetto: trasmissione nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. 69390 del 29/04/2016

Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni del Cratere sono a trasmettere ai destinatari della presente, per opportuna conoscenza, la nota prot. 68390 del 29/04/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a mezzo della quale, in riscontro ai chiarimenti chiesti in materia di obbligatorietà SOA e limiti del subappalto, sono state fornite interpretazioni in ordine alla corretta applicazione dell'art. 11, commi 1 e 6, della legge 6 agosto 2015, n. 125.

Gli Uffici Speciali sono a condividere il contenuto della suddetta nota al fine di favorirne la omogenea applicazione.

L'Aquila, Fossa (Aq),

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi



Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Dott. Paolo Esposito





Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 29/04/2016

Numero: 0068390

Ufficio: PRES - UPAG Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione APT

Largo Chigi, 19

00187 Roma 00184 - Roma

Oggetto: Sisma Abruzzo - applicazione art. 11, l. 6 agosto 2015, n. 125 - richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al prot. n. 55681 del 7 aprile 2016, si rappresenta preliminarmente che l'art. 11 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 125, contiene disposizioni volte a dettare "misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali". E' chiara, quindi, la finalità perseguita dal legislatore con la disposizione in esame, volta a garantire che in relazione ai contratti stipulati ai fini della ricostruzione, anche di natura privata (ai sensi dell'art. 3-ter d.l. 125/2010 conv. in l. 163/2010) e non soggetti alla disciplina in materia di contratti pubblici, vengano rispettate le prescrizioni contenute nel citato art. 11, l. 125/2015, poste a garanzia dei principi di legalità e di trasparenza, trattandosi di opere eseguite con contributi pubblici, soggette per tale motivazione (anche) agli obblighi di tracciabilità ed alle verifiche della Corte dei conti (co. 8, art. 11, cit.).

Sulla base delle finalità perseguite dalla norma, le quali appaiono coerenti con quelle sottese al corretto svolgimento del mercato dei contratti pubblici, si ritiene che le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 6 della l. 125/2015 - in ordine alle quali è stata formulata l'istanza di parere - possano essere interpretate in conformità alla disciplina in materia di appalti pubblici.

Infatti, l'art. 11, comma 6, citato [a tenore del quale «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti (...)»], sembra ricalcare la disciplina contemplata nel d.lgs. 163/2006, il quale dispone(va) che le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (art. 118), ferma la possibilità di procedere ad affidamenti in subappalto anche per le categorie scorporabili secondo le previsioni dell'art. 37, comma 11, del d.lgs. 163/2006, come modificato dalla l. 80/2014 e correlate disposizioni del d.p.r. 207/2010.

Si ritiene, quindi, che l'art. 11, comma 6, della l. 125/2015, possa essere interpretato in conformità alla disciplina sopra richiamata, ritenendo i limiti al subappalto fissati dalla norma, come riferiti alla sola categoria prevalente, con facoltà (ove il progetto lo preveda) di procedere a subappalti in relazione alle lavorazioni delle categorie scorporabili, secondo le suindicate disposizioni normative e regolamentari.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SMAPT 0000379 A-4.24.22

del 29/04/2016



13903695



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente:

Conseguentemente, anche la previsione della nullità delle «clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti», deve ritenersi limitata alle lavorazioni della sola categoria prevalente.

Occorre, tuttavia, sottolineare che, come noto, la suindicata disciplina è stata recentemente modificata per effetto del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), il quale all'art. 105 (subappalto) prevede la possibilità di ricorrere al subappalto nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5 della stessa disposizione in relazione alle opere (di cui all'art. 89, comma 11) di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come individuate in apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti disciplinati dalla l. 125/2015, esplicitate successivamente all'entrata in vigore del predetto d.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, oggetto della richiesta di parere, dovranno essere interpretate alla luce del mutato assetto normativo di settore, come sopra indicato.

Infine, in ordine al quesito relativo all'art. 6, comma 1, della l. 125/2015 (a tenore del quale «i contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto (...)») si ritiene che anche tale norma debba essere interpretata in conformità alla disciplina in materia di contratti pubblici, la quale - al fine di garantire la qualità dell'opera e l'affidabilità professionale dell'esecutore - prescrive l'obbligo della qualificazione SOA per l'esecuzione, a qualsiasi titolo (quindi anche in subappalto), di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro (art. 40, d.lgs. 163/2006, sostituito dall'art. 84 d.lgs. 50/2016; art. 60, d.p.r. 207/2010).

Raffaele Chiodone